



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 61

Data: 25/10/2021

OGGETTO:

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SOVICILLE.
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

Il giorno **25 ottobre** 2021, alle ore 16.30 si riunisce il consiglio comunale, convocato in sessione Straordinaria, presso la sala delle adunanze consiliari del Comune.
Risultano all'appello nominale:

			Presenti	Assenti
1	GUGLIOTTI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	MASSARI GIANNA	Consigliere		X
3	FEI SILVIO	Consigliere	X	
4	MELACCIO SARA	Consigliere	X	
5	PACINI ROBERTA	Consigliere	X	
6	PIERINI MARCO	Consigliere	X	
7	VAGHEGGINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
8	VERZULLI FRANCESCO	Consigliere	X	
9	SIGNORINI SERENA	Consigliere	X	
10	GUERRINI MICHELA	Consigliere		X
11	GATTI IVANA	Consigliere		X
12	BONUCCI ROBERTO	Consigliere	X	
13	BALLERINI MICHELE	Consigliere	X	
			10	3

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Ballerini, Fei e Pacini.

E' presente l'assessore esterno Donati.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

VISTO:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42 *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*;
- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

CONSIDERATO che con il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante: *“Disposizioni in materia di federalismo municipale”*, è stata introdotta, all'articolo 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

RICHIAMATE integralmente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 6 febbraio 2013 con la quale il Comune di Sovicille ha istituito, ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno ed approvato relativo regolamento;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 2014 e n. 13 del 5 febbraio 2018 con le quali sono state apportate modifiche al regolamento suddetto per adeguarlo alle esigenze emerse e alla normativa in evoluzione;

PRESO ATTO che sono intervenute modifiche normative e in particolare che con il disposto dell'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni Legge 21 giugno 2017, n. 96 è stata estesa l'assoggettabilità dell'imposta di soggiorno anche a chi pernotta in strutture con contratti *“locazione breve”*;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 50/2017 per locazione breve si intendono:

“ I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ((ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare))...”

RICHIAMATO l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("*Decreto Rilancio*") convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha riformulato completamente la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, introducendo un nuovo comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

RILEVATO che il comma 4 del medesimo articolo 180 ha riformulato parimenti l'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per quanto concerne le locazioni brevi (o locazioni turistiche);

EVIDENZIATO che la modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 riguarda il ruolo delle strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno;

CONSIDERATO che la Giurisprudenza contabile e penale, nella formulazione originale dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, aveva riconosciuto in capo ai gestori la qualifica di "*agenti contabili*", da cui discendevano gli annessi obblighi di rendicontazione di un'entrata di pertinenza dell'erario pubblico e le conseguenti responsabilità penali in caso al mancato o tardivo riversamento (peculato, ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale);

DATO ATTO che in precedenza i gestori, qualora gli ospiti delle strutture si fossero rifiutati di versare l'imposta di soggiorno dagli stessi dovuta, erano tenuti soltanto a darne conto al Comune, facendo compilare e sottoscrivere all'ospite stesso, per assunzione di responsabilità e per i successivi provvedimenti comunali, un modulo per la dichiarazione di tale rifiuto; qualora poi l'ospite si fosse rifiutato anche di sottoscrivere questa dichiarazione, il gestore era tenuto solo a inviare al Comune apposita dichiarazione che dava conto del mancato pagamento dell'Imposta da parte dell'ospite (soggetto passivo) e del rifiuto anche di sottoscrizione dell'apposito modulo;

PRESO ATTO che spettava pertanto al Comune l'accertamento tributario dell'ospite inadempiente. Tale accertamento trovava però il limite dato dalle norme che fissano gli importi minimi al di sotto dei quali gli accertamenti tributari e la riscossione coattiva non possono essere intrapresi, e spesso succedeva che l'imposta di soggiorno evasa restasse al di sotto di tale limite;

EVIDENZIATO che la nuova formulazione, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, individua i soggetti gestori (e figure assimilate) come "*responsabili*" del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; essi sono inoltre responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale;

PRESO ATTO che, di conseguenza il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono pagare l'Imposta dovuta per intero;

RILEVATO che a seguito della suddetta modifica legislativa, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune mantengono la qualificazione di "*agente contabile*" **fino al 31 gennaio 2021** ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 267/2000 dovendo conseguentemente soddisfare tutti gli obblighi di resa del conto imposti dal richiamato Testo Unico degli Enti Locali **fino all'anno di**

imposta 2020;

DATO ATTO che la nuova disciplina statale stabilisce:

- per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori e assimilati, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento di ogni importo non versato);
- che i gestori (e assimilati) debbano presentare una dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Tuttavia le modalità con cui dovrà essere presentata tale dichiarazione dovranno essere stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.34/2020;

RILEVATO che il suddetto decreto ministeriale non è stato ancora emanato;

CONSIDERATO che i citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale, lasciando all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio;

DATO ATTO della necessità di modificare ed integrare il citato regolamento, per dare operatività alla suindicata innovazione normativa, precisando che tra le strutture ricettive considerate dal regolamento dell'imposta di soggiorno sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e che, conseguentemente, nelle disposizioni in esso contenute, ai fini dell'imposta di soggiorno, per gestore della struttura ricettiva si intende anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96;

RITENUTO di favorire la raccolta ed il riversamento dell'imposta di soggiorno da parte delle piattaforme tecnologiche introducendo la possibilità di definire specifiche modalità operative finalizzate alla riscossione e riversamento dell'imposta da parte dei soggetti che svolgono attività di intermediazione, mediante la stipula di appositi atti convenzionali, anche in parziale deroga delle disposizioni generali regolamentari;

RITENUTO pertanto di modificare e integrare il Regolamento attuale secondo quanto evidenziato nel documento allegato in Bozza;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione si è espressa favorevolmente la competente Commissione Consiliare;

RICHIAMATI :

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31

dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'articolo 106 del Decreto Legge maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021;
- l'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha introdotto il comma 15 quater, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

RITENUTO inoltre, con la presente, approvare il Regolamento comunale sull'Imposta di Soggiorno integrato con tutte le modifiche fino ad oggi intervenute al fine di garantire una maggiore chiarezza;

PRECISATO che le modifiche e integrazioni al regolamento, proposte con la presente deliberazione, sono evidenziate in rosso, al fine di garantirne una immediata individuazione;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n. 174;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Contabilità e Tributi richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.2(Bonucci e Ballerini), resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di apportare le modifiche ed integrazioni, per i motivi indicati in premessa, al Regolamento sull'Imposta di Soggiorno nel Comune di Sovicille approvato con

deliberazione Consiliare n. 8 del 6 febbraio 2013 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 2014 e n. 13 del 5 febbraio 2018, così come evidenziato nella Bozza di Regolamento allegata al presente atto quale allegato “A”;

- 3) di approvare contestualmente il nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta di Soggiorno, che integra tutte le modifiche fino ad oggi intervenute di cui all'**Allegato “B”** e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di prevedere l'entrata in vigore delle presenti modificazioni dal 1° gennaio 2022;
- 5) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;
- 6) di dare atto che ad intervenuta esecutività del presente atto, il Regolamento sarà trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- 7) di dare atto del parere dell'Organo di Revisione di cui all'**Allegato “C”** parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 8) di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sovicille nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione **“Provvedimenti/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico”**, sottosezione **“Disposizioni Generali/Atti Generali”** e sottosezione **“Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento”** e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;
- 9) di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere ad informare le strutture ricettive del Comune di Sovicille e di darne adeguata visibilità attraverso il sito e la comunicazione istituzionale dell'ente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI\\TRIBUTI

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SOVICILLE. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Simonetta Biligiardi

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Simonetta Biligiardi

Dati relativi alla seduta

Seduta del 25/10/2021 Deliberazione n. 61

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
GUGLIOTTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.